

**Bollettino novità**

Numero 16 – OTTOBRE 2005

<i>Monografie acquistate dal CDE</i> .....	2
<i>Spoglio dei periodici</i> .....	3
<i>Approfondimenti</i> .....	15

### *Monografie acquistate dal CDE*

- P. EECKHOWT, T. TRIDIMAS (ed.), *Yearbook of European law 2004*, Oxford, Oxford University Press, 2005  
Costituzione europea -Diritto dei contratti -Diritto della concorrenza -Diritto dell'ambiente - UE/Agenzie  
- UE/Relazioni esterne
- F. BINDI, P. D'AMBROSIO, *Il futuro dell'Europa. Storia, funzionamento e retroscena dell'Unione europea con alcune lettere dall'Europa di Giuliano Amato*, Milano, FrancoAngeli, 2005 (Collana di scienza politica e relazioni internazionali; 1360.28)  
Costituzione europea -UE/Integrazione -Istituzioni comunitarie
- T. BOERI, F. CORICELLI, *Europa: più grande o più unita?*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2003 (universale Laterza; 824)  
Unione europea-Allargamento
- G. DE BÛRCA, *EU Law and the Welfare State. In search of Solidarity*, Oxford, Oxford University Press, 2005  
Carta dei diritti fondamentali -Diritto della concorrenza - Politica sociale - Servizi economici di interesse generale
- D. CLICHE et al., *Creative Europe. On governance and management of artistic creativity in Europe. An ERICarts report presented to the Network of European Foundations for Innovative Co-operation (NEF)*, Bonn, ERICarts, 2002  
Cultura-professioni - Diritto della concorrenza
- DEL BIONDO, M.P. DEL ROSSI, E. MONTALI (a cura di), *Verso l'Europa dei diritti. I diritti sociali nel trattato costituzionale dell'Unione europea*, Roma, Ediesse, 2004 (Materiali Ediesse)  
Costituzione europea -Diritti sociali
- M. McDONALD et al., *European Community Tourism Law and Policy*, Dublin, Blackhall publishing Ltd.  
Diritto del turismo
- B. OLIVI, R. SANTANIELLO, *Storia dell'integrazione europea*, Bologna, Il mulino, 2005 (Le vie della civiltà)  
- Costituzione europea -UE/Integrazione - UE/Storia
- N. RONZITTI (a cura di), *Le forze di pace dell'Unione europea*, Roma, Rubbettino, 2005  
- Diritto internazionale umanitario -PESD - Trattato UE -UE/NATO

### *Spoglio dei periodici*

(articoli e note a sentenza consultabili presso la Biblioteca G. Zanotto –  
Dipartimento di Studi Giuridici)

E. ADOBATI (a cura di), *Il massimario annotato, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2 (2005), pp. 267-288.

Contiene:

- *Iscrizione all'albo dei consulenti di brevetti dello stato membro ospitante e diritto comunitario*  
Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 13 febbraio 2003, causa C-131/01  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-131%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>
- *La Corte di giustizia si pronuncia sull'obbligo di un'impresa di rendersi garante per la retribuzione minima dei lavoratori alle dipendenze di un subappaltatore*  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 ottobre 2004, causa C-60/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-60%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>
- *Interpretazione della direttiva n. 96/9/Ce sulla tutela giuridica delle banche dati*  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2004, causa C-46/02  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-46%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>
- *Applicabilità della normativa comunitaria all'appalto pubblico di servizi organizzato da un'impresa nella quale l'amministrazione pubblica detiene la maggioranza del capitale,*  
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2005, causa C-26/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-26%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>
- *Interpretazione del regolamento n. 1408/71 in tema di concessione di assegni alimentari a favore dei figli dei detenuti*  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 20 gennaio 2005, causa C-302/02  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-302%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>
- *La disciplina relativa all'attività degli agenti dei giocatori di calcio (Regolamento Fifa) è compatibile con la normativa comunitaria sulla concorrenza*  
Nota a sentenza del Tribunale di primo grado del 26 gennaio 2005, causa T-193/02  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=T-193%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>
- *Il collegio arbitrale non può essere considerato una giurisdizione ai sensi dell'art. 234 CE*  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 27 gennaio 2005, causa C-125/04  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-125%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>
- *Legittimità delle norme italiane sulla composizione della commissione d'esame d'avvocato alla luce del diritto comunitario della concorrenza e della libertà di stabilimento*  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 17 febbraio 2005, causa C-250/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docor=docor&numaff=C-250%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>
- *Aiuti per il mantenimento degli studenti e normativa comunitaria*  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2005, causa C-209/03

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-209%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>

- *La Corte si pronuncia sull'irricevibilità del ricorso proposto dalla Spagna contro i bandi di concorso organizzati dall'Eurojust*

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 marzo 2005, causa C-160/03

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-160%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>

- *La Corte di giustizia precisa che al tirocinio per le professioni legali si applicano le norme comunitarie sulla libera circolazione dei lavoratori*

Nota a sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 2005, in causa C-109/04

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-109%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>

M. APPIANO, *L'autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali "generici" secondo il diritto comunitario*, in *Contratto e impresa / Europa*, pp. 453 e ss.

Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, causa C-106/01

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-106%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>

Medicinali -Ravvicinamento delle legislazioni -UE/Corte di giustizia

R. BALDUZZI, *Commissione europea e sistema dei partiti: responsabilità collegiale e presidenzialismo*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1077-1084

Commissione europea -Presidenza della Commissione europea -Costituzione europea

S. BARATTI, *L'applicazione del regolamento CE n. 1346/2000 nella giurisprudenza*, in *Rivista di diritto processuale*, 3(2005), pp. 673 e ss.

G. BECK, *The British Parliament and the convention on the future of Europe*, in *European Law Review*, 5(2005), pp.743 e ss.

- Convenzione europea - Parlamenti nazionali

-

F. BESTAGNO, *Le implicazioni dell'allargamento dell'Unione Europea per l'Organizzazione Mondiale del Commercio*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2005, pp. 3-40

UE/Allargamento -OMC -Politica commerciale comune

G. BIANCO, *Noterelle in tema di Commissione europea e deficit democratico*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1149-1152

Costituzione europea -Deficit democratico

E. BIGI (a cura di), *Osservatorio comunitario*, in *Le società*, n. 10/2005, pp. 1313-1314, contiene:

- *Ammissibilità di un'imposta comunale sulle infrastrutture di comunicazioni mobili e personali*

Nota a sentenza della Corte di Giustizia dell'8 settembre 2005, cause riunite C-544/03 e C-545/03

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-544%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>

Direttiva 90/388/CEE - Ricorso pregiudiziale - Servizi di telecomunicazione Ue/Corte di giustizia

E. BIGI (a cura di), *Il diritto comunitario osta ad un sistema di assicurazione obbligatoria degli autoveicoli che neghi o limiti in misura sproporzionata il risarcimento del passeggero che abbia contribuito alla causazione del danno*, in *I contratti*, 10(2005), pp. 945-948

Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 30 giugno 2005, causa C-537/03

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-537%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>

Diritto delle assicurazioni -Ravvicinamento delle legislazioni - Ue/Corte di giustizia

- C. BOVIS, *The new public procurement regime for the European Union: a critical analysis of policy, law and jurisprudence*, in *European Law Review*, 5(2005), pp. 607-630  
Mercati pubblici -UE/Diritto
- A. CAIAFA, *Fallimento, licenziamenti collettivi ed ordinamento comunitario*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 5(2005), pp. 658-682  
Diritto fallimentare - Licenziamenti collettivi -Società
- P. D. CAMERON, *The internal market in energy: harnessing the new regulatory regime*, in *European Law Review*, 5(2005), pp.631-648  
Mercato commune -Energia
- G. CAMPEIS, A. DE PAULI, *Efficacia esecutiva in Italia dell'atto notarile estero e regolamento CE n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2005, pp. 79-96  
Atti notarili -Cooperazione giudiziaria in materia civile -Regolamento 805/2004/CE
- F. CAPELLI, *Indicazioni aggiuntive (di qualità o di fantasia) sulle etichette dei prodotti alimentari con particolare riferimento al settore degli oli d'oliva*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2(2005), pp. 383 e ss.  
Direttiva 2000/13 CE - Etichettatura -Prodotti agro-alimentari
- M. CASTELLANETA, *La possibile sovrapposizione delle imprese danneggia i diritti esclusivi del titolare*, in *Guida al diritto*, 41(2005), pp. 115-116  
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2005, causa C-120/04  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-120%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100120/04>  
Marchi -Ravvicinamento delle legislazioni -UE/Corte di giustizia
- M. CASTELLANETA, *Solo l'applicazione della Convenzione dell'Aja garantisce l'equo processo nel Paese d'origine*, in *Guida al diritto*, 42(2005), pp. 95-96  
Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 13 ottobre 2005, causa C-522/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-522%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
Convenzione di Bruxelles -UE/Corte di giustizia
- L. CERASO, *Aiuti di Stato: sulla possibilità di un singolo di chiedere la restituzione di una tassa se questa costituisce parte integrante di una misura di aiuto erogato in violazione dell'art. 88, n. 3, ultima frase, TCE*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 981-991  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 Gennaio 2005, causa C-174/02  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-174%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
Aiuti di stato -UE/Corte di giustizia

- D. CHALMERS, *Risk, anxiety and the European mediation of the politics of life*, in *European Law Review*, 5(2005), pp.649-674  
 Ue/Diritto -Sicurezza alimentare -OGM
- L. CHIEFFI, *Banca centrale e sviluppi della governance europea*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1085-1108  
 Banca centrale europea -Costituzione europea
- E. CHITI, L. SEGNI (a cura di), *Osservatorio della corte di Giustizia e del Tribunale delle Comunità europee*, in *Giornale di diritto amministrativo*, 10(2005), pp. 1079-1080.  
 Contiene:  
 - *L'affidamento da parte di un comune di una concessione di servizio pubblico ad una società a prevalente capitale pubblico deve rispettare i criteri di trasparenza*  
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2005, in causa C-231/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-231%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 -Servizi pubblici - Concessioni –UE/Corte di giustizia
- *In caso di grave e persistente inadempimento del diritto comunitario, uno stato membro può essere condannato contemporaneamente ad una penalità e ad un'ammenda forfettaria*  
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 2005 in causa C-304/02  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-304%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 Inadempimento di uno Stato - Penalità –Sanzioni pecuniarie - UE/Corte di giustizia
- A. CIARLA, *L'antitrust e l'Europa: il diritto si evolve. E gli ermellini "aprono" ai consumatori*, in *Diritto e Giustizia*, 37(2005), pp. 113 e ss.  
 Diritto della concorrenza -Regolamento 1/2003
- M. T. CIRENEI, *Riforma delle società, legislazione speciale e ordinamento comunitario:brevi riflessioni sulla disciplina italiana delle società per azioni a partecipazione pubblica*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2005, pp. 41-58  
 Corte di giustizia - Diritto delle società -Italia - UE/Direttive
- G. COLANGELO, *La politica europea della concorrenza alla luce del progetto della nuova Costituzione*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1127-1132  
 Costituzione europea -Diritto della concorrenza
- A. CORRADO, *Discriminanti i requisiti degli studi "interni" e del genitore migrante residente nel Paese*, in *Guida al Diritto*, n. 39(2005), pp. 115 e ss  
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 15 Settembre 2005, causa C-258/04  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-258%2F04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 Cittadinanza europea – Divieto di discriminazione - UE/Corte di giustizia
- G. CORNO, *Il Regolamento n. 805/2004/Ce istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2 (2005), pp. 309 e ss.  
 Cooperazione giudiziaria in materia civile -Regolamento 805/2004/CE
- A. CRESPI, *Riforma societaria e diritto comunitario*, in *Rivista delle società*, 4(2005), pp. 710-715  
 - Diritto societario -Italia - UE/Corte di giustizia

- D. CRESTI, *La protezione dell'industrial design tra tutela brevettuale e diritto d'autore*, in *Contratto e impresa / Europa*, p. 176 ss.  
Modello comunitario - Direttiva 89/71/CE -UE/Italia
- A. D'ANGELO, *Un ordine europeo per il diritto civile*, in *Contratto e impresa / Europa*, p. 1 ss.  
Diritto civile -Contratti -UE/Diritto
- G. DALLA TORRE, *Verso un diritto ecclesiastico europeo? Annotazioni preliminari sulla Costituzione UE*, in *Diritto e politica ecclesiastica*, 2(2005), pp. 399 e ss.  
Costituzione europea -Diritto ecclesiastico
- M.E. DE BONIS, *La proposta di direttiva sulla mediazione nell'ambito delle politiche comunitarie in tema di cooperazione giudiziaria*, in *Contratto e impresa / Europa*, p. 439 ss.  
Cooperazione giudiziaria -Controversie
- D. DELLA PORTA, M. CAIANI, *Di che cosa si parla quando si parla d'Europa*, in *Il Mulino*, 5/2005, pp. 937-948  
UE/Prospettive -Crisi politica -Costituzione europea-Referendum
- A. DI STASI, *Principi giurisprudenziali e principi "costituzionali" euro-nazionali in materia di ragionevole durata del processo e del procedimento*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2 (2005), p. 215 ss.  
CEDU -Diritti fondamentali -Procedura giudiziaria-Durata
- D. DIVERIO, *La partecipazione delle regioni italiane ai lavori della Commissione nel procedimento normativo comunitario*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1153-1166  
Autonomie locali -Commissione europea -Regioni -UE/Italia
- B. DRIESSEN, *The council of the European union and access to documents*, in *European Law Review*, 5(2005), pp.675-696  
Consiglio Ue -Diritto di accesso
- S. FERRANDO, *Disciplina comunitaria degli appalti pubblici e affidamento diretto a società miste: la partecipazione minoritaria dell'investitore privato esclude il controllo analogo della pubblica amministrazione*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2005, pp. 167-186  
Nota a sentenza della Corte di giustizia dell'11 Gennaio 2005, causa C-26/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-26%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
Appalti pubblici di servizi - Direttiva 92/50/CEE -UE/Corte di giustizia
- G. FERRARA, *Commissione europea e indirizzo politico*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1068-1076  
Commissione europea -Costituzione europea
- V. FERRARO, *La nuova ricostruzione dell'in house providing proposta dalla Corte di Giustizia nella sentenza Stadt Halle*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 993-1004  
Nota a sentenza della Corte di giustizia del 11 Gennaio 2005, causa C-26/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-26%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
Appalti pubblici di servizi - Direttiva 92/50/CEE -UE/Corte di giustizia

- A. FERRERI, *La direttiva n. 2004/35/Ce sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale*, in *Diritto comunitario e degli scambi internazionali*, 2 (2005), pp. 337 e ss.  
 Direttiva 2004/35/CE  
[http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l\\_143/l\\_14320040430it00560075.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/pri/it/oj/dat/2004/l_143/l_14320040430it00560075.pdf)  
 Danno ambientale -Politica ambientale - Responsabilità civile
- G. FIDONE, B. RAGANELLI, *Finanza di progetto e diritto comunitario: compatibilità con il principio di parità di trattamento della C. D. "prelazione" del promotore*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 949-974  
 Mercati pubblici - Ue/Italia
- G. FLORA, *Le modifiche comunitarie all'importazione di energia elettrica e gas naturale e il delitto di contrabbando doganale*, in *Diritto penale e processo*, 10(2005), pp. 1285-1288  
 Direttiva 2003/92/CE - Diritto doganale -Energia
- D-U. GALETTA, *Il diritto ad una buona amministrazione europea come fonte di essenziali garanzie procedurali nei confronti della pubblica amministrazione*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005),pp. 819-858  
 Carta dei diritti fondamentali -Costituzione europea -Diritto amministrativo
- J.M. GIMENO FELIU, *Ambito d'applicazione e procedura di contrattazione pubblica nella Spagna: l'influenza del diritto comunitario*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 781-818.  
 Appalti pubblici - Direttiva 89/665 - Direttiva 92/13
- G. GRASSO, *Collegialità della Commissione e Ministro degli Affari esteri dell'Unione*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1167-1178  
 Costituzione europea Ministro degli affari esteri - PESD
- G. GRECO, *Profili di diritto amministrativo e ruolo nella Commissione nel progetto di Costituzione europea (note a prima lettura)*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1113-1126  
 Costituzione europea -Diritto amministrativo
- S. GRUNDMANN, *Europaeisches Vertragsrecht- Quo vadis?*, in *Juristen Zeitung*, 18(2005), pp. 860 e segg.  
 Diritto dei contratti
- V. HATZOPOULOS, *Is it healthy to have an EU health law?*, in *European Law Review*, 5(2005), pp.697-710  
 UE/Diritto sanitario
- A. IANNACCONE, *Non si può esigere l'IVA su merci rubate. Quei giudici UE smentiscono le dogane*, in *Diritto e Giustizia*, 36(2005), p.96 ss.  
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2004, causa C-435/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-435%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 Fiscalità - Merci -Sesta direttiva IVA

- ISDACI, *La proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali: note a prima lettura*, in *I contratti*, 10(2005), pp. 954-960  
 Direttiva 2000/59/CE - Contratti - Tutela dei consumatori -Mercato interno -Pubblicità ingannevole
- M. KENNY, *The 2004 Communication on European Contract Law: those magnificent men in their unifying machines*, in *European Law Review*, 5(2005), pp.724-742  
 Diritto dei contratti
- R. LOCATELLI, *Commissione europea e sistemi finanziari*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1133-1146  
 Mercati finanziari - Integrazione
- I.V. MANES, *La sentenza della Corte di giustizia sul falso bilancio: un epilogo deludente?*, in *Cassazione penale*, 9(2005), pp. 2764-2782  
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=falso+in+bilancio&resmax=100>  
 Diritto societario - Sanzioni -UE/Corte di Giustizia
- R. MANFRELLOTTI, *L'amministrazione europea: l'evolversi di un modello*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1179-1186  
 Diritto amministrativo –Commissione europea / Amministrazioni nazionali
- A. MANTELERO, *Identificatori a radiofrequenza (RFID): si delineano le prime linee guida europee*, in *Contratto e impresa / Europa*, pp. 474 e ss.  
 Tecnologie digitali
- G. MESSINA, *Le nuove direttive comunitarie in materia di appalti pubblici*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2005, pp. 97-116  
 Appalti pubblici -UE/Direttive
- E. MINERVINI, *La proposta di direttiva comunitaria sulla conciliazione in materia civile e commerciale*, in *Contratto e impresa / Europa*, p. 427 e ss.  
 COM(2004)718 -Diritto civile e commerciale
- M. PERTILE, *Il GECT: verso un organismo di diritto comunitario per la cooperazione transfrontaliera?*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2005, pp. 117-150  
 Cooperazione transfrontaliera -Italia
- M. POTO, *La Corte di giustizia ed il sistema tedesco di vigilanza prudenziale: la primauté si scontra con il vecchio adagio ubi maior, minor cessat*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 1050-1062  
 Nota a sentenza della Corte di giustizia CE del 12 Ottobre 2004, in causa C-222/02  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-222%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 Enti creditizi -Libertà di stabilimento -Ue/Corte di giustizia
- C. POZZI, *Gli aiuti di stato al trasporto aereo: prime riflessioni sul caso Ryanair-Charleroi*, in *Diritto dei trasporti*, 2(2005), pp. 501-523  
 Aiuti di stato - Decisione 2004/393/CE -Trasporto aereo -Tariffe

- S. RIONDATO, *Osservatorio della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Diritto penale e processo*, 10(2005), pp. 1312-1315  
 Contiene:  
 - *La Comunità europea è competente in materia di reati contro l'ambiente*  
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005, in causa C-176/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-176%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 Diritto ambientale - Sanzioni penali -UE/Corte di giustizia
- T.E. ROMOLOTTI, *Recepimento della direttiva "market abuse" e nuove linee guida del CESR*, in *Le società*, 10(2005), pp. 1309-1312  
 Direttiva 2003/6/CE -Italia -Mercato finanziario -Infrazioni
- M. ROSANO, *Diritto all'assistenza sociale del cittadino europeo sprovvisto del diritto di soggiorno*, in *Rivista italiana di diritto del lavoro*, 2005, pp. 487 e ss.  
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2004, nella causa C-456/02  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-456%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 Diritto di soggiorno -Direttiva 90/364/CEE -Libera circolazione delle persone -Ue/Corte di giustizia
- P. ROSSI, *L'Avvocato generale della Corte UE: chiarita la portata dell'esenzione Iva per le operazioni di gestione dei fondi comuni di investimento*, in *Il fisco*, 38 (2005), pp. 5922-5929  
 Diritto finanziario - Direttiva 77/338/CEE -IVA
- F. RUGGERI, *Prolegomeni ad un diritto penale e processuale penale europeo*, in *Cassazione penale*, 9(2005), pp. 2783-2786  
 Costituzione europea - Diritto penale -Ravvicinamento delle legislazioni
- A. SANDULLI, *La scienza italiana del diritto pubblico e l'integrazione europea*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), pp. 859-898  
 Integrazione europea - Costituzione europea -Sistemi giuridici
- C. SCHENA, A. PEZZOTTA, *Commissione europea e politiche antitrust nel settore bancario*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), p. 1187 ss.  
 Diritto bancario -Diritto della concorrenza
- A. SCRIMALI, *Il Parlamento europeo e la promozione delle autonomie locali negli Stati membri dell'unione europea*, in *Rivista Italiana di diritto pubblico comunitario*, 3-4(2005), p. 899 ss.  
 Parlamento europeo -Parlamenti nazionali - UE/Stati membri
- M. SICHETTI, *L'accesso al mercato dei servizi di handling e l'art. 16, n.3, della dir. 96/67/CEE*, in *Diritto dei trasporti*, 2(2005), pp. 626-633  
 Nota a sentenza della Corte di giustizia del 16 ottobre 2003, causa C-363/01  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-363%2F01&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 Trasporti aerei -Servizi di assistenza a terra -UE/Corte di giustizia

- M. TOLA, *La direttiva europea in materia di OPA: prime riflessioni*, in *Banca borsa titoli di credito*, 4 (2005), pp. 490-512  
 Diritto delle società - Direttiva 2004/35/CE - OPA
- C. TUO, *Verso un'interpretazione uniforme delle libertà di circolazione dei fattori produttivi nell'area comunitaria: alcune riflessioni sul caso*, in *Diritto del commercio internazionale*, 2005, pp. 187-1124  
 Nota a sentenza della Corte di Giustizia del 5 Ottobre 2004 in causa C-442/02  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&docj=docj&numaff=C-442%2F02&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 Enti creditizi -Libertà di stabilimento -UE/Corte di giustizia
- R. VESPIA, *Brevi note sugli affidamenti in house in senso lato da parte delle amministrazioni centrali alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee*, in *I contratti degli Stati e degli Enti pubblici*, 3/2005, pp. 375-392  
 Diritto societario -Mercati pubblici -UE/Corte di giustizia
- I. VIARENGO, *Assenze in gravidanza: nessuna discriminazione se sottoposte al trattamento normale di malattia*, in *Guida al lavoro*, 41(2005), pp. 17-21  
 Nota alla sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2004, causa C-191/03  
<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&Submit=Avvia+la+ricerca&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-191%2F03&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100>  
 Congedo di maternità - Parità di retribuzione -Politica sociale
- S. VOGENAUER, *Eine empirische Untersuchung zur Angleichung des Vertragsrecht in der EG*, in *Juristen Zeitung*, 18(2005), pp. 870 e ss.  
 Barriere commerciali -Diritto dei contratti -Tutela del consumatore -Ravvicinamento delle legislazioni
- M. A. YOUNG, *WTO undercurrents at the Court of justice*, in *European Law Review*, 5(2005), pp.711-723  
 Politica commerciale commune -UE/WTO

Working Papers, articoli on-line e atti di convegno ad accesso gratuito

- E. BARBÉ, A. HERRANZ (EDS.), *The role of parliaments in European foreign policy. Debating on accountability and legitimacy*, in *Observatory Workings papers*, 2005-11-08  
[http://selene.uab.es/cs\\_iuee/english/obs/m\\_working.html](http://selene.uab.es/cs_iuee/english/obs/m_working.html)  
(il testo dei singoli contributi è disponibile anche in versione pdf)
- J. BAST, *The Constitutional Treaty as a Reflexive Constitution*, in *German law review*, n. 11, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1433-1452\\_Special%20Issue\\_Bast.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1433-1452_Special%20Issue_Bast.pdf)
- S. CARRERA, M. FORMISANO, *An EU Approach to Labour Migration: What is the Added Value and the Way Ahead?*, in *CEPS Working Documents*, ott. 2005  
[http://shop.ceps.be/downfree.php?item\\_id=1272](http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1272)
- E. DI SALVATORE, *La prevalenza del diritto europeo nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa*, in *Associazione italiana dei costituzionalisti*, 2005  
<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>
- E. GUILD, S. CARRERA, *No Constitutional Treaty? Implications for the Area of Freedom, Security and Justice*, *CEPS Working Documents*, ott. 2005  
[http://shop.ceps.be/downfree.php?item\\_id=1266](http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1266)
- J. C. JANSEN, K. GIALOGLOU AND C. EGENHOFER, *Market Stimulation of Renewable Electricity in the EU: What degree of harmonisation of support mechanisms is required?*, in *CEPS Task Force Reports*, ott. 2005  
[http://shop.ceps.be/downfree.php?item\\_id=1271](http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1271)
- J. HERBST, *Observations on the Right to Withdraw from the European Union: Who are the "Masters of the Treaties"?*, in *German law review*, n. 11, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1755-1760\\_Special%20Issue\\_Herbst.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1755-1760_Special%20Issue_Herbst.pdf)
- B. K. HØYLAND, *Government opposition in Bicameral Negotiations: Decision-making in European Union's Codecision Procedure*, in *EPRG Working papers*, n.12, ott. 2005  
<http://www.lse.ac.uk/collections/EPRG/pdf/Working%20Paper%2012.pdf>
- D. KERNOHAN, J. N. FERRER, A. SCHNEIDER, *The EU Budget Process and International Trade Liberalisation*, in *CEPS Working Documents*, ott. 2005  
[http://shop.ceps.be/downfree.php?item\\_id=1264](http://shop.ceps.be/downfree.php?item_id=1264)
- D. KORNOBIS-ROMANOWSKA, *Developments in the Area of Freedom, Security and Justice Brought About by the Constitutional Treaty*, in *German Law Journal*, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1623-1640\\_Special%20Issue\\_Kornobis-Roman.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1623-1640_Special%20Issue_Kornobis-Roman.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=661>
- A. KRAJEWSKA, *Fundamental Rights Concerning Biomedicine in the Constitutional Treaty and Their Effect on the Diverse Legal Systems of Member States*, in *German Law Journal*, 1 nov. 2005

[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1793-1710\\_Special%20Issue\\_Krajewska.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1793-1710_Special%20Issue_Krajewska.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=667>

- R. KWIECIEN, *The Primacy of European Union Law Over National Law Under the Constitutional Treaty*, in *German Law Journal*, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1479-1496\\_Special%20Issue\\_Kwiecien.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1479-1496_Special%20Issue_Kwiecien.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=650>
- K. LANNOO, J.-P. CASEY, *Capital Adequacy vs. Liquidity Requirements in Banking Supervision in the EU*, in *CEPS Policy Briefs*, ott. 2005  
[http://shop.ceps.be/download.php?item\\_id=1265](http://shop.ceps.be/download.php?item_id=1265)
- D. LECZYKIEWICZ, *Common Commercial Policy: the Expanding Competence of the European Union in the Area of International Trade*, in *German Law Journal*, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1673-1686\\_Special%20Issue\\_Leczykiewicz.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1673-1686_Special%20Issue_Leczykiewicz.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=665>
- A. MARCHETTI, *Ten Years Euro-Mediterranean Partnership. Defining European Interests for the Next Decade*, in *ZEI Discussion paper*, 2005  
[http://www.zei.de/download/zei\\_dp/dp\\_c154Marchetti.pdf](http://www.zei.de/download/zei_dp/dp_c154Marchetti.pdf)
- K. PABEL, *The Right to an Effective Remedy Pursuant to Art. II-107 para. 1 of the Constitutional Treaty*, in *German Law Journal*, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1601-1616\\_Special%20Issue\\_Pabel.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1601-1616_Special%20Issue_Pabel.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=659>
- I. PAWEŁ KAROLEWSKI, *Constitutionalization of the Common Foreign and Security Policy of the European Union: Implications of the Constitutional Treaty*, in *German Law Journal*, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1649-1666\\_Special%20Issue\\_Karolewski.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1649-1666_Special%20Issue_Karolewski.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=663>
- N. PETERSEN, *The Democratic Concept of the European Union: Coherent Constitutional Principle or Prosaic Declaration of Intent?*, in *German Law Journal*, n. 11, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1507-1526\\_Special%20Issue\\_Petersen.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1507-1526_Special%20Issue_Petersen.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=652>
- G. REPETTO, *Scheda di lettura dei materiali della Convenzione europea*, in *Associazione Italiana dei costituzionalisti*, 2005  
<http://www.associazionedeicostituzionalisti.it>
- M. RYNKOWSKI, *Remarks on Art. I-52 of the Constitutional Treaty: New Aspects of the European Ecclesiastical Law?*, in *German Law Journal*, n. 11, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1719-1730\\_Special%20Issue\\_Rynkowski.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1719-1730_Special%20Issue_Rynkowski.pdf)

- G. RICARD NIHOUL, *Le "non" français du 29 mai 2005: comprendre, agir*, in *Notre Europe. Etudes et Recherches*, ott. 2005  
<http://www.notre-europe.asso.fr/IMG/pdf/Etud44-fr.pdf>
- U. SVERDRUP, *Administering information: Eurostat and statistical integration*, in *Arena Working Papers*, ott. 2005  
[http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2005/papers/wp05\\_27.pdf](http://www.arena.uio.no/publications/working-papers2005/papers/wp05_27.pdf)
- D. THYM, *United in Diversity” - The Integration of Enhanced Cooperation Into the European Constitutional Order*, in *German Law Journal*, n. 11, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1731-1748\\_Special%20Issue\\_Thym.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1731-1748_Special%20Issue_Thym.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=670>
- R. TOHIDIPUR, *The Emperor’s New Clothes: The ECB and the New Institutional Concept*, in *German Law Journal*, n. 11, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1575-1592\\_Special%20Issue\\_Tohidipur.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1575-1592_Special%20Issue_Tohidipur.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=657>
- C. TRUE, *The Plurality of the Legislative Process and a System for Attributing Procedures to Competences*, in *German Law Journal*, n. 11, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1535-1554\\_Special%20Issue\\_True.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1535-1554_Special%20Issue_True.pdf)
- A. TURK, *The Concept of the "Legislative" Act in the Constitutional Treaty*, in *German law Journal*, 1 nov. 2005  
[http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF\\_Vol\\_06\\_No\\_11\\_1555-1570\\_Special%20Issue\\_Turk.pdf](http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol06No11/PDF_Vol_06_No_11_1555-1570_Special%20Issue_Turk.pdf)  
<http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=655>

## *Approfondimenti*

### La diversità culturale come fattore (potenziale e problematico) di omogeneizzazione giuridica Appunti e spunti a margine dell'approvazione della Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali

di Delia Ferri\*

#### **Abstract**

Il 20 ottobre 2005 è stata approvata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO la Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

All'indomani dell'approvazione, si aprono le fasi più complesse di ratifica e di successiva attuazione-implementazione delle norme convenzionali. Un percorso in salita che si crede renderà inevitabile (e nondimeno assolutamente necessario) il confronto sulla reale portata normativa di un documento convenzionale assai complesso, frutto di un delicato compromesso politico e sul quale pesa la mancata approvazione degli Stati Uniti. Invero stupisce che in Italia la cronaca ma soprattutto la dottrina giuridica si siano occupate così poco di questo testo che si rivela, giova sottolinearlo, almeno potenzialmente assai problematico nei suoi contenuti. Stupisce soprattutto perché, a tale disinteresse, fa da contraltare una forte attenzione in altri Stati: non solo quelli del cosiddetto Terzo e Quarto Mondo che hanno vissuto l'approvazione del testo convenzionale come un momento di rivincita, *rectius* come una vera vittoria, contro gli effetti più deteriori della globalizzazione, ma anche Francia e Canada, da più parti indicati come i veri "propulsori" della Convenzione di cui si discute. Se in altri precedenti scritti ci si era concentrati più sulla peculiarità (e problematicità intrinseca) della partecipazione comunitaria, avendo riguardo alle fasi di negoziazioni intergovernative, in questa sede si cercherà, invece, di dare un quadro di quanto avvenuto in sede di Conferenza Generale, mettendo in luce solo alcuni dei molti snodi giuridici che la Convenzione presenta.

Lungi dall'offrire soluzioni, e lontano da qualsiasi pretesa di compiutezza, che potrebbe persino apparire fuori luogo, dato che proprio ora, come non si è mancato di sottolineare, si avvicinano i momenti più complessi, e talvolta con approccio quasi cronachistico, sempre avendo come angolo privilegiato di osservazione il contesto europeo, si tenterà non tanto e non solo un'analisi del testo Convenzionale *in re ipsa*, ma una lettura problematica del testo medesimo, alla luce degli accadimenti che hanno portato alla sua approvazione. L'approccio metodologico sarà quindi quello di una lettura, per così dire, fattuale del dato giuridico. La prassi negoziale e le procedure seguite in sede di Conferenza sono una chiave interpretativa del tutto privilegiata, e forse non inusuale, per un, seppur breve, *excursus* giuridico.\*\*

\*\*\*

*"...l'idea che ogni movimento contiene una situazione.  
La cosa più importante è far capire loro la barriera tra dentro e fuori  
e la possibilità di essere in grado, ogni volta che c'è una proposta dal dentro al fuori,  
di percorrere anche il cammino inverso,  
di ripassare cioè dalla forma esterna alla situazione interna che l'ha originata..."*  
Emio Greco

#### **1. Introduzione**

Lo scorso ottobre 2005 si è svolta a Parigi la 33ma Conferenza Generale dell'UNESCO nell'ambito della quale è stata definitivamente approvata<sup>1</sup> la Convenzione sulla protezione e

---

\* Dottoranda in Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo presso la Facoltà di Giurisprudenza-Università degli Studi di Verona.

\*\* Sul tema sono già stati pubblicati un breve studio preliminare alla vigilia della terza fase di negoziazioni intergovernative all'interno di codesto Bollettino *on line* a cura del CDE-Università degli Studi di Verona (D. FERRI,

promozione della diversità delle espressioni culturali, aprendosi con ciò la fase ulteriore di firma e ratifica da parte degli Stati.

Il testo della Convenzione, che entrerà in vigore dopo la ratifica da parte di 30 Stati, è il risultato di un complesso negoziato e di lavori durati ben due anni. Vale la pena di ricordare che risale all'ottobre 2003 la raccomandazione dell'*Esecutive Board*<sup>2</sup>, adottata in seno alla 32<sup>ma</sup> sessione della Conferenza Generale dell'UNESCO su impulso dei Ministri facenti capo all'INCP (*International Network on Cultural Policy*)<sup>3</sup>, in cui si esplicita la volontà di predisporre e adottare uno strumento giuridico vincolante volto alla tutela, intesa nel senso più pregnante del termine, della diversità culturale<sup>4</sup>. Il testo preliminare redatto da un Comitato di quindici esperti è stato vagliato, emendato e modificato in più parti durante la fase di negoziazioni intergovernative e infine

---

*La Partecipazione Dell'UE ai negoziati per la Convenzione Unesco sulla diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche. Alcune considerazioni de iure condendo*, Bollettino del CDE n. 10/Aprile 2005-Università degli Studi di Verona, in [http://centri.univr.it/giuris/cde/bollettino/bollettino\\_05.05.pdf](http://centri.univr.it/giuris/cde/bollettino/bollettino_05.05.pdf)), nonché un articolo più ampio pubblicato lo scorso ottobre 2005 all'interno dell'EDAP, *European Diversity and Authonomy Papers*, edito dall'Accademia Europea di Bolzano. D. FERRI, *EU Participation In The Unesco Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions: Some Constitutional Remarks*, 3 *European Diversity and Autonomy Papers*, EDAP 3/2005, [www.eurac.edu/edap](http://www.eurac.edu/edap)). Il presente articolo, che giunge a conclusione del percorso negoziale che ha portato all'approvazione della Convenzione *de quo*, è il frutto della partecipazione diretta alla fase finale di discussione e approvazione della Convenzione, al seguito della Delegazione italiana presso l'UNESCO. Un vivo ringraziamento va dunque all'Ambasciatore italiano S.E. Giuseppe Moscato, altresì Vice-Presidente della IV Commissione in sede di Conferenza Generale, al Consigliere Patrizio Fondi che hanno reso possibile la mia partecipazione. Un grazie speciale va anche alla Dott. ssa Federica Mucci, esperto giuridico del MAE, per la grande disponibilità e il prezioso aiuto. Ogni valutazione ivi espressa è strettamente personale.

<sup>1</sup> L'approvazione da parte della Plenaria dell'UNESCO è avvenuta col voto favorevole di 148 Stati, 2 voti contrari (USA e Israele) e 4 astensioni. Da registrare anche la circostanza che alcuni Stati, pur presenti, non abbiano esercitato il loro diritto di voto. Si veda [www.unesco.org](http://www.unesco.org).

Cfr. anche [http://europa.eu.int/comm/culture/portal/action/diversity/unesco\\_process\\_fr.htm](http://europa.eu.int/comm/culture/portal/action/diversity/unesco_process_fr.htm)

<sup>2</sup> Il documento 166EX/28, del marzo 2003, è in realtà un vero e proprio studio preliminare sulla fattibilità tecnica di posizione in essere di uno strumento legale atto a disciplinare, *rectius* a porre *standard* di tutela in tema di diversità culturale (in <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001297/129718e.pdf>).

<sup>3</sup> Creato ad Ottawa (Canada) nel 1998 racchiude oggi ben 65 membri. Cfr. [www.incp-ripc.org](http://www.incp-ripc.org).

<sup>4</sup> Va ivi altresì ricordato comunque che l'UNESCO è da tempo impegnata sul fronte della diversità culturale; si pensi alle conclusioni della *World Conference on Cultural Policies* (MONDIACULT, Mexico, 1982); al *World Decade for Cultural Development* (1988-1997); ai lavori della *World Commission on Culture and Development* (*Our Creative Diversity*, 1995); ai rapporti *World Culture Report* (soprattutto quelli del 1998 e del 2000); ai lavori della Conferenza Intergovernativa sulle politiche culturali (Stockholm, 1998); al *Symposium "Culture: A form of merchandise like no other? Culture, the market and globalization"*, tenutosi presso la sede UNESCO nel giugno 1999 e soprattutto agli *Experts Committee on the Strengthening of UNESCO's Role in Promoting Cultural Diversity in the Context of Globalization*, avutesi a Parigi il 21-22 Settembre 2000; il rapporto del 2000 "*Cultural Diversity, Conflict and Pluralism*" ( cit. in Rapporto preliminare del Direttore Generale UNESCO del luglio 2004- CLT-2004/CONF.201/CLD.1 in <http://unesdoc.unesco.org>) e soprattutto la *Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale* adottata nel 2001. Si veda amplius A.M. LAULAN, *Le lent mûrissement du concept de diversité culturelle à l'UNESCO*, in *Problèmes politiques et sociaux*, Settembre 2004, pp. 38-42. Cfr. Il testo della raccomandazione UNESCO del marzo 2003 e ribadito nel citato *Rapporto preliminare del Direttore generale* del luglio 2004: «UNESCO's commitment to promoting cultural diversity is in keeping with its specific institutional mandate within the United Nations system and with the continuity of the action that it has been carrying out for 50 years "with a view to preserving ... the fruitful diversity of the cultures". To that end, the Organization has expended efforts on two fronts: on the one hand by reflecting on and defining concepts and, on the other, by establishing an ethical and legal framework accepted by the international community» (in <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001337/133729e.pdf#page=7> ). Invero ove poi sottolineato che la Convenzione *de quo* si pone come strumento vincolante complementare rispetto alle Convenzioni UNESCO sul patrimonio immateriale del 2003, quella sul patrimonio naturale del 1972 e quella più risalente concernente la prevenzione del trasferimento illegale di beni culturali.

presentato alla Conferenza generale per la discussione prima in sede di Commissione, poi in Plenaria<sup>5</sup>.

In particolare la discussione è avvenuta lo scorso 17 ottobre all'interno della IV Commissione<sup>6</sup>, come inizialmente previsto dal Calendario della Conferenza Generale, nonostante fosse stata presentata dagli USA, in apertura dei lavori, una formale richiesta di anticipazione della discussione, al fine di disporre di un arco temporale più ampio per la trattazione e l'analisi del testo. Unitamente a tale richiesta, è stata rigettata anche la proposta (sempre statunitense) di contestuale costituzione di un gruppo di lavoro informale, attivo parallelamente e separatamente rispetto alla Commissione stessa.<sup>7</sup> Invero, va sottolineato che queste richieste non giungevano inaspettate, non essendo mai stato un mistero che la delegazione americana, pur avendo fin dall'apertura dei negoziati partecipato molto attivamente, non condivideva nella sostanza il risultato normativo cui si era pervenuti<sup>8</sup>, e manifestava un palese disagio nei confronti del testo stesso, disagio che si è trasformato in un voto negativo in sede di approvazione della Convenzione nell'Assemblea Plenaria. Infatti, il voto in plenaria ha avuto luogo lo scorso 20 ottobre ed ha visto gli Stati Uniti praticamente isolati nel contrastare la Convenzione, dato che la maggioranza degli Stati (anche quelli che a seguito del voto hanno messo in evidenza lacune ambiguità del testo) ha comunque ritenuto di appoggiare la Convenzione.

Da registrare, anche in questa fase finale, la posizione di pieno e forte sostegno alla Convenzione dell'UE: come già era stato nelle fasi intergovernative, l'Europa si è mostrata protagonista dal punto di vista politico e soprattutto unita. La mediazione procedurale degli interessi comunitari e statuali avvenuta in sede UNESCO appare l'estrinsecazione di un processo continuo e dinamico di integrazione istituzionale. La condivisione dell'impianto assiologico della

---

<sup>5</sup> La formulazione presentata alla Conferenza Generale è il frutto dei lavori del Comitato di esperti governativi, incontratosi tre volte tra il settembre 2004 al giugno 2005. Cfr. *Preliminary Report by the Director General setting out the situation to be regulated and the possible scope of the regulating action proposed, accompanied by the preliminary draft of a Convention on the protection of diversity of cultural contents and artistic expressions*, Doc. 33 C/23, del 4 Agosto 2005, distribuito a tutti i delegati alla 33ma Conferenza Generale, in sede di Commissione.

<sup>6</sup> Presidente della Commissione era il messicano Jaime Nualart, eletto dalla Plenaria il 3 ottobre 2005.

<sup>7</sup> Nonostante il rifiuto di costituzione della commissione parallela, sia il Presidente della IV Commissione, che molti Stati, o gruppi di Stati (in particolare l'UE), hanno dato piena disponibilità a continuare il dialogo sul testo con gli USA. Da segnalare in proposito che la Presidenza britannica di turno all'UE ha, in sede UNESCO, svolto un'importante ruolo di contatto con gli USA: sul piano politico le strette relazioni tra Gran Bretagna e USA hanno infatti favorito il continuo dialogo e confronto giuridico, senza però che si addivenisse al mutamento della posizione statunitense.

<sup>8</sup> Già al termine della terza fase di negoziati era stata manifestata dalla delegazione statunitense la propria contrarietà alla Convenzione così come redatta. Cfr. D. FERRI, *EU Participation In The Unesco Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions: Some Constitutional Remarks*, 3 *European Diversity and Autonomy Papers*, EDAP 3/2005, [www.eurac.edu/edap](http://www.eurac.edu/edap), p. 10. Si veda inoltre G. F. WILL, *Dimitted Nod to "Diversity"*, in [www.washingtonpost.com](http://www.washingtonpost.com); A. RIDING, *U.S. Stands Alone on UNESCO Cultural Issue*, in [www.nytimes.com](http://www.nytimes.com).

Va anche sottolineato che le ragioni ultime del voto contrario degli USA possono trovare una spiegazione nella differente concezione di cultura (J. RIGAUD, *Europe/Etas Unis: deux conceptions différentes de la culture*, in *Problèmes politiques et sociaux*, Settembre 2004, pp. 25-26). Si veda altresì J. BAER, *La bataille européenne pour sauver l'exception culturelle*, in *Problèmes politiques et sociaux*, Settembre 2004, pp. 32-35.

Convenzione, rispecchiato e rispecchiabile nell'articolo I-3, nell'articolo II-82 del Trattato Costituzionale, ha portato prima a regole operative poi a modalità operative che realizzano *de facto* tale integrazione. Ancora una volta, infatti, durante tutti i lavori, l'UE ha parlato ad una sola voce<sup>9</sup>, sulla base di posizioni comuni raggiunte nel coordinamento comunitario locale. Forse, a differenza che nelle precedenti fasi intergovernative, in tale momento finale, il ruolo della Presidenza (attualmente spettante alla Gran Bretagna) è stato assolutamente preminente, soprattutto nel continuo lavoro diplomatico, nelle trattative<sup>10</sup>, spesso informali, con gli USA appunto, ma anche con Giappone<sup>11</sup> e Canada<sup>12</sup>.

## 2. Il testo approvato dalla Plenaria e la Risoluzione “Giapponese”: prime considerazioni

Il testo<sup>13</sup> della Convenzione<sup>14</sup> è rimasto pressoché inalterato rispetto alla versione approvata lo scorso giugno a seguito della Terza fase di negoziazioni intergovernative<sup>15</sup> e consta di 35 articoli, e due allegati, uno concernente la procedura di conciliazione in caso di disaccordo sull'applicazione e l'interpretazione delle norme convenzionali, e uno contenente la risoluzione finale proposta dal Giappone, col supporto dell'Afghanistan<sup>16</sup>.

---

<sup>9</sup> Alle dichiarazioni comunitarie si sono associati i paesi di futura entrata, compresa la Turchia. Vale peraltro la pena di ricordare che come strategia di pre-adesione sia Bulgaria che Romania partecipano al programma Cultura 2000 e che la stessa Turchia ha firmato recentemente un Memorandum d'intesa per la partecipazione al programma stesso. Presto inizieranno le negoziazioni anche con la Croazia. Si veda <http://europa.eu.int/comm/culture/portal>.

<sup>10</sup> Proprio in tale attività si è rivelato il peso politico e nel contempo la complessità del ruolo giuridico della Presidenza, tenuta per definizione a neutralità e imparzialità in sede comunitaria ma con il contingente dovere di rappresentanza politica della posizione europea e col compito precipuo di intervenire in situazioni di *impasse*, con proposte volte a conciliare i diversi interessi esistenti, promuovendo la convergenza delle posizioni delle delegazioni.

<sup>11</sup> Va rilevato che il Giappone in linea di principio favorevole all'adozione del testo della Convenzione ha sempre espresso la propria preoccupazione per la possibile e negativa incidenza di questa Convenzione su altri accordi internazionali, segnatamente le norme facenti capo a WTO e WIPO (Vedi *infra*). Per porre nel nulla dubbi di incompatibilità con altri strumenti vigenti, il Giappone ha presentato un progetto di risoluzione, di carattere esplicativo di alcuni aspetti della Convenzione.

<sup>12</sup> Il Canada è stato durante tutto il “percorso” convenzionale uno degli Stati più attivi, tanto da essere riconosciuto come uno degli stessi promotori della Convenzione. I rappresentanti canadesi hanno più volte rivendicato come il Canada sia stato il primo paese ad adottare nel 1971 una politica multiculturale ufficiale. Cfr. [www.canadianheritage.gc.ca](http://www.canadianheritage.gc.ca). Si vedano inoltre S. GAMBINO (a cura di), *La protezione dei diritti fondamentali: Europa e Canada a confronto*, Giuffrè, Milano, 2004; E. CECCHERINI, *The rights of indigenous peoples: the constitutional issues*, in [http://www.cst.ed.ac.uk/2005conference/papers/Ceccherini\\_paper.pdf](http://www.cst.ed.ac.uk/2005conference/papers/Ceccherini_paper.pdf).

<sup>13</sup> Pubblicato on line sul sito dell'UNESCO [www.unesco.org](http://www.unesco.org) e contenuto nel *Draft Report of Commission IV*, Doc. 33 C/84 Prov. (33 C/COM.IV/2).

<sup>14</sup> Il titolo attuale è quello proposto al termine della Terza fase di negoziazioni intergovernative, diverso rispetto al titolo originariamente proposto ovvero *Convenzione sulla protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche*.

<sup>15</sup> D. FERRI, *EU Participation In The Unesco Convention On The Protection And Promotion Of The Diversity Of Cultural Expressions: Some Constitutional Remarks*, 3 *European Diversity and Autonomy Papers*, EDAP 3/2005, [www.eurac.edu/edap](http://www.eurac.edu/edap).

<sup>16</sup> Il testo, che è stato modificato sulla base di un'intesa raggiunta con il Canada e favorita dalla stessa UE, è contenuto nel Doc. 33 C/COM.IV/DR.3 Rev.

Nessuno dei molti (ben ventotto) emendamenti<sup>17</sup> proposti dagli USA è stato approvato<sup>18</sup>. Tali emendamenti concernevano praticamente tutto il testo convenzionale (anche titolo e Preambolo) ma *de facto* miravano a reintrodurre, attraverso aggiustamenti testuali, sintattici o lessicali e attraverso la riscrittura dell'articolo 20<sup>19</sup>, la subordinazione della Convenzione agli altri strumenti giuridici internazionali, già esclusa nelle precedenti fasi negoziali, risultando con ciò modificatori della sostanza giuridica della Convenzione (e degli equilibri politici tanto faticosamente raggiunti lo scorso giugno 2005).

Le censure avanzate dagli Stati Uniti si sono accompagnate a rilievi procedurali e soprattutto ad una critica di fondo del testo elaborato, in quanto non corrispondente all'originario mandato e prima ancora alla Costituzione UNESCO<sup>20</sup>, perché afferente a materie commerciali, e porta d'ingresso per misure protezionistiche configgenti con le norme WTO<sup>21</sup>.

Lungi dal giustificare la netta opposizione statunitense, il giurista non può negare che il portato normativo è "più che culturale", come dimostra la partecipazione ai negoziati della Commissione Europea<sup>22</sup>. Il *punctum dolens* risiede nel fatto che la cultura è, essa stessa, un

---

<sup>17</sup> Documento presentato in Commissione e consegnato a tutti i delegati 33 C/COM.IV/DR.4 (COM. IV), e 33 C/COM.IV/DR.4 Corr. (COM. IV).

<sup>18</sup> La mancata approvazione delle proposte di emendamento degli USA era stata ampiamente preannunciata, infatti la stragrande maggioranza dei membri UNESCO, *in primis* la stessa UE si era dichiarata anche informalmente, contraria ad una modifica che risultava peraltro essere alla fine pressoché unilaterale. Invero il 17 ottobre 2005, su esplicita richiesta dell'Ambasciatrice americana S.E. L. Oliver, gli emendamenti sono stati votati ad uno ad uno. Tutti sono stati rigettati riscontrando infatti una media di 140 voti contrari, dai 2 (USA e Israele) ai 5 voti contrari, mentre una piccola quota variabile di stati si è astenuta (da 3 a 6).

<sup>19</sup> Tale articolo che regola appunto i rapporti con gli altri strumenti giuridici internazionali stabilisce i principi di "*mutual supportiveness, complementarity and non.subordination*".

<sup>20</sup> Adottata a Londra il 16 Novembre 1945, disponibile on line sul sito dell'UNESCO ([www.unesco.org](http://www.unesco.org)) e pubblicata in *Basic Texts- 2004 Edition*, UNESCO Ed., Paris, 2004 pp. 7 ss.

<sup>21</sup> Al termine dei lavori della Commissione IV, gli Stati Uniti si sono dichiarati, cfr. *Draft Report of Commission IV*, Doc. 33 C/84 Prov. (33 C/COM.IV/2), "extremely disappointed with the decision that has just been taken. We have explained in great detail, we have very serious concerns about the potential of the Draft Convention to be misinterpreted in ways that might impede the free flow of ideas by word and image as well as affect other areas, including trade...".

<sup>22</sup> Non si può non ricordare come molte norme fossero state fin dal principio individuate in sede europea come afferenti non tanto e non solo all'articolo 151 quanto alle competenze in senso lato "commerciali" ovvero all'*acquis communautaire*. Vale la pena di ricordare che La Commissione ha assunto il compito di negoziare e presentare le posizioni comunitarie in ogni materia "che rientra principalmente o esclusivamente nell'ambito di competenza della Comunità" (Codice di Condotta tra Consiglio, Stati membri e Commissione sui negoziati nell'ambito dell'UNESCO, relativi alla Convenzione sulla protezione della diversità dei contenuti culturali e delle espressioni artistiche del 28 gennaio 2005, 5768/05 CULT 4) non prima però di aver individuato numerose norme che trovano una base giuridica differente rispetto all'articolo 151 TCE. Numerose disposizioni del progetto paiono incidere sulla libera circolazione delle persone, in particolare dei lavoratori nell'ambito del mercato interno dell'UE (titolo III, capitolo 1 del TCE, in particolare l'articolo 39), sulle questioni d'immigrazione (titolo IV del TCE), o ancora sui negoziati presso l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per l'apertura dei mercati europei nei confronti dei lavoratori del settore culturale che prestano un servizio temporaneo in settori culturali specifici, ovvero in materie commerciali ove sussiste la competenza esclusiva della Comunità (articolo 133 del TCE). La dimensione concernente la cooperazione internazionale, presente in numerose disposizioni dell'attuale testo di Convenzione, in particolare gli articoli 12-15, potrebbe certo creare obblighi a livello comunitario o pesare sull'elaborazione delle prossime generazioni di programmi e di azioni di cooperazione, in particolare nel quadro della politica di cooperazione allo sviluppo.

“processo dinamico”<sup>23</sup>, ed ha, sarebbe fuorviante negarlo, un forte risvolto economico (e conseguentemente commerciale); risvolto che questo testo, peraltro, non manca, seppure in misura velata, di sottolineare, laddove per esempio statuisce il legame tra cultura e sviluppo (art. 1 lett. f), ovvero laddove esplicitamente prevede il principio della complementarità tra aspetti economici e culturali dello sviluppo (art. 2 par. 5)<sup>24</sup>, ovvero, ancora, laddove si parla di industrie culturali come destinatari ultimi delle misure di promozione previste dalla Convenzione (art. 6 lett. c). In effetti, fuorviante sarebbe negare che proprio tali misure che gli Stati (si veda l’art. 1 lett. h) saranno chiamati a prendere in ottemperanza alla norme convenzionali presumibilmente avranno un contenuto in parte (anche se non solo) economico. La diversità culturale può essere protetta efficacemente nel momento in cui il soggetto può liberamente creare o fruire di un contenuto culturale differente, e questa libertà non è certo (solo) una libertà negativa. La protezione stessa, e *a maiori* la promozione, implicano misure positive, attuative, utilizzando una terminologia familiare per il costituzionalismo italiano, del principio di eguaglianza sostanziale. Peraltro va anche sottolineato che la Convenzione “invita” gli Stati a porre in essere tali misure, ma non predisponendo alcun meccanismo sanzionatorio, riduce in maniera consistente l’impatto delle norme convenzionali.

Invero, la volontà di mettere a tacere le critiche statunitensi, avanzate anche da altri Stati<sup>25</sup> e sempre respinte al mittente sia dal Presidente del Comitato Intergovernativo che dalla maggioranza dei membri UNESCO, è sicuramente la *ratio* prima della già menzionata Risoluzione giapponese allegata al testo della Convenzione. Unica nel suo genere (non risulta si siano adottate altre risoluzioni di questa portata, almeno in campo di convenzioni UNESCO), quella proposta dal Giappone e approvata in sede di Commissione IV e poi di Plenaria, si pone come risoluzione interpretativa accessoria, quasi una sorta di “interpretazione autentica” della Convenzione. In essa si esplicitano la consapevolezza che il testo pertiene il settore della cultura e che l’UNESCO, in quanto unica agenzia che si occupa di materie culturali all’interno sistema delle Nazioni Unite, è l’organizzazione competente ad adottare la Convenzione, ma anche la necessità di procedere all’attuazione delle norme in essa contenute in maniera conforme ai principi e agli obiettivi della Costituzione UNESCO.

---

<sup>23</sup> Questo testo certo appare sufficientemente elastico per recepire la dinamicità del concetto di cultura e in modo tale che sia sempre adeguabile al mutevole contesto sociale globale.

<sup>24</sup> Sul rapporto tra sviluppo e cultura si veda il *Rapport Mondial sur le développement humain. LA liberté culturelle dans un monde diversifié*, Economica, Paris, 2004.

<sup>25</sup> A margine dell’approvazione molti Stati (solo per citarne alcuni, Filippine, Iraq, Corea, Canada), pur avendo votato a favore si sono pronunciati sottolineando la necessità di sciogliere al più presto le ambiguità testuali della Convenzione.

Se a livello politico la risoluzione è stata sicuramente importante, addirittura la *conditio sine qua non* dello stesso voto favorevole del Giappone<sup>26</sup>, a livello giuridico suscita non poche perplessità: la circostanza che la Convenzione concerna la cultura è assolutamente implicito (addirittura scontato), la competenza dell'UNESCO appare altrettanto scontata, visto quanto stabilito dalla Costituzione dell'organizzazione sia nel preambolo che nell'articolo 1. Anzi questa risoluzione che, a prima vista potrebbe apparire semplicemente superflua, ha il grave difetto di ingenerare ancor più dubbi sulla reale portata delle norme in essa contenute, o meglio sugli "effetti collaterali" di queste, addirittura finendo con l'avvalorare ciò che vorrebbe negare.

Nondimeno tale spinosa questione del contenuto non solo culturale si collega all'annoso, e già previamente menzionato, problema del rapporto con gli altri strumenti internazionali, segnatamente con le norme WTO, nonché con quelle a tutela della proprietà intellettuale<sup>27</sup>. E' senza dubbio scontata l'osservazione che, in astratto, l'attuazione della Convenzione non farà che amplificare quella cosiddetta "eccezione culturale", alterando il circolo non sempre virtuoso del libero scambio<sup>28</sup>: si apre (e non appare risolvibile *ex ante*) il problema della giustificabilità di misure prese in ottemperanza della Convenzione ma che violano le norme WTO<sup>29</sup>. Si ritiene che si dovranno valutare sul campo, *case by case*, tali eventuali contrasti, anche in base a come si tradurranno nella pratica le procedure di *follow up* previste dalla Convenzione UNESCO.

La situazione europea appare senza dubbio molto più difficile, perché il possibile (se non probabile) contrasto si inserisce in un contesto di normazione stratificata: escludendo l'effetto diretto delle norme convenzionali<sup>30</sup>, da un lato si dovrà valutare sotto il profilo competenziale il soggetto tenuto a porre in essere le norme applicative delle disposizioni *de quo*, d'altro lato tali norme non dovranno contrastare col quadro normativo comunitario, né violare le libertà economiche stabilite dai trattati. Nondimeno saranno la cartina tornasole per verificare, ancora una

---

<sup>26</sup> Si veda a questo proposito il *Draft Report of Commission IV*, Doc. 33 C/84 Prov. (33 C/COM.IV/2) distribuito ai partecipanti alla Conferenza Generale il 20 ottobre 2005 e in particolare l'*Annex-Explanation of vote on Item 8.3*. In tale documento viene riportata la dichiarazione del Giappone unitamente a quella di altri Stati nella quale si legge: "... We support the adoption of this Convention on the premise that our draft resolution 33C/DR.3.Rev. will be adopted. The purpose of our Draft Resolution is to confirm that this Convention pertains to the field of culture, and that the measures to be taken in accordance with this provisions shall not compromise the rights and the obligations under international instruments in other fields".

<sup>27</sup> La World Trade Organization (WTO; [www.wto.org](http://www.wto.org)) fu istituita a Marrakesh il 15 aprile 1994. Le norme WTO fissano regole cui le autorità pubbliche devono parametrare le modalità di perseguimento degli interessi ritenuti meritevoli di tutela (cfr. D. CICCARELLI, *Prospettive evolutive dell'OMC e ruolo dell'Italia nel nuovo ciclo di negoziati commerciali*, in <http://www.acton.org/ital/ppolicy/trade/051010.html>).

<sup>28</sup> J. BAER, *La bataille européenne pour sauvegarder l'exception culturelle*, cit., p. 33.

<sup>29</sup> Interessante è la lettura di una riflessione *ex ante* sulla compatibilità di uno strumento giuridico sulla diversità culturale I. BERNIER, H. RUIZ-FABRI, *Les aléas juridiques d'une convention sur la diversité*, in *Problèmes politiques et sociaux*, Settembre 2004, pp. 103-105.

<sup>30</sup> L'esclusione dell'effetto diretto sembra potersi affermare avendo riguardo a quanto affermato più volte dalla CGCE, la quale ha affermato che tale effetto deve riconoscersi solo alle norme che non siano soggette ad implementazione. Si veda la sentenza T-115/94, *Opel Austria*, in ECR II-39, C-162/00 *Pokrzeptowich-Meyer*, ECR I-1049. Sul punto si legga N. LAVRANOS, *Legal Interaction between decision of international Organizations and European law*, E.L.Publishing, Gronigen, 2004, pp. 32 ss.

volta la coesistenza del sistema europeo col sistema WTO, ferma restando<sup>31</sup> la mancanza di effetto diretto delle norme WTO in sede europea<sup>32</sup>.

### 3. Spunti critici conclusivi: la diversità come motore (e fattore) di omogeneizzazione giuridica

Così come approvato il testo è, almeno sulla carta, fortemente complesso, ampio e potenzialmente carico di significati (e meta-significati) politici<sup>33</sup>, ma anche di contenuti giuridici non scontati.

*Prima facie* con questa Convenzione la diversità culturale diventa un valore *per se*. Invero la prescrittività valoriale che tale testo sembra mostrare non è univoca: il multiculturalismo protetto e promosso dalle norme convenzionali non si spinge fino al relativismo<sup>34</sup>, ma la clausola del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, pone la diversità come valore per così dire “condizionato”. La Convenzione realizza *de jure* un impianto assiologico in cui si estrinseca il superamento definitivo e irreversibile della pertinenza solo individuale dei diritti soggettivi<sup>35</sup>. La prospettiva giusnaturalistica del diritto individuale, base ultima delle moderne costituzioni occidentali, non viene disconosciuta, ma la Convenzione dà corpo (e legittimità giuridica) alle istanze delle identità collettive, dirette destinatarie, così come gli individui, delle misure di protezione e promozione. Il che non è un fenomeno nuovo in assoluto (basti pensare alla Convenzione Quadro sulle Minoranze Nazionali<sup>36</sup>, o a quella sui popoli indigeni<sup>37</sup>), ciò che invero

---

<sup>31</sup> La mancanza dell'effetto diretto di queste norme in sede europea recentemente riaffermata dalla CGCE nella sentenza C-342/03, *Spagna c. Consiglio*, del 10 Marzo 2005 (in senso conforme alla consolidata giurisprudenza europea, cfr. C-149/96, *Portogallo c. Consiglio*, in E.C.R. I-8395). Si veda in proposito M.A. YOUNG, *WTO Undercurrents at the Court of Justice*, in *European Law Review*, Ottobre 2005, pp. 711-723.

<sup>32</sup> Lunghi dall'affrontare una tematica così complessa quale il rapporto tra WTO e Unione Europea, si rimanda all'autorevole dottrina in materia: *ex multis* N. LAVRANOS, *Legal Interaction between decision of international Organizations and European law*, cit., pp. 36 ss.; K.J. KUILWIJK, *The ECJ and the GATT Dilemma: Public Interest versus Individual Rights?*, Nexed Ed. A.P., Washington DC, 2003, pp.45-57; G. DE BURCA, J. SCOTT, *The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues*, Oxford-Portland Oregon, 2001.

<sup>33</sup> Ciò appare largamente testimoniato dal fatto che il momento dell'adozione del testo in Commissione IV è stato assai solenne ciò risulta essere confermato dalla circostanza che fossero presenti non solo numerosi Ministri ma anche molte delegazioni al completo, nonché svariati osservatori. In apertura dei lavori il 17 ottobre sono intervenuti ben 13 ministri della Cultura (tra i quali quello Canadese accompagnato dal Ministro del Quebec e due Vice-Ministri (Cile e Cuba).

<sup>34</sup> Si veda sul tema *ex multis* J. F. BAYART, *L'illusion identitaire*, Fayard, Paris, 1996; D. GOLBERG (eds.), *Multiculturalism*, Backwell, Oxford, 1994, A. O. HIRSCHAM, *Le retoriche dell'intransigenza*, Il Mulino, Bologna, 1991.

<sup>35</sup> Senza dubbio pare potersi sostenere che la Convenzione almeno *in abstracto* implica anche il superamento del fenomeno di “deregolamentazione”, *trend* giuridico individuato da parte della dottrina. Cfr. P. MUSSO, *Deregolamentation et concentration croissantes des industries culturelles*, in *Problèmes politiques et sociaux*, Settembre 2004, pp. 15-17.

<sup>36</sup> Conclusa in seno al Consiglio d'Europa a Strasburgo il 1 febbraio 1995, è entrata in vigore il 1 febbraio 1998 (cfr. <http://www.coe.int>).

<sup>37</sup> La Convenzione ILO 169 del 1989 è una rielaborazione della Convenzione 107 del 1958, anch'essa dedicata alla tutela dei popoli indigeni, ratificata da 27 Stati. La Convenzione del 1989 mette per iscritto i diritti fondamentali dei

rappresenta una novità è lo svicolare il fenomeno dell'identità collettiva da quello di minoranza<sup>38</sup>: l'articolo 4 fa, infatti, espresso riferimento a "gruppi" o "società".

Il riconoscimento del valore-diversità a livello internazionale rappresenta il portato giuridico della reazione politico-sociale verso la standardizzazione e l'omogeneizzazione culturale a livello mondiale per un verso, ma anche la condanna del nazionalismo culturale statale, per l'altro. Tuttavia non si può non notare come tutela della diversità assurga sul piano internazionale a parametro formalmente standardizzato di omogeneizzazione giuridica, *rectius* si ponga come strumento di avvicinamento degli ordinamenti medesimi<sup>39</sup>. La normazione della differenza finisce per diventare base giuridica comune e quindi per diventare fattore omogeneizzante degli ordinamenti giuridici. Addirittura questa Convenzione fa della tutela della diversità culturale un vero e proprio parametro di democraticità del sistema il che richiederà sempre più una rivalutazione della democrazia e delle sue procedure<sup>40</sup>. Se questa tendenza sembra riscontrarsi sul piano internazionale, ciò vale doppiamente a livello europeo dove, si ritiene, che la diversità culturale stia mano a mano diventando fattore prescrittivo di integrazione istituzionale prima che normativa.

Se è pur vero che la Convenzione fa della diversità, in potenza, un fattore omogeneizzante, essendo uno strumento internazionale, e per sua stessa natura "deterritorializzato", resta da vedere se e come riuscirà trovare applicazione nel reticolato dei confini normativi statuali. L'implementazione delle norme convenzionali sarà il terreno di verifica dell'avvicinamento tra ordinamenti e a livello comunitario si porrà come spinta ulteriore per l'integrazione (necessaria) e porrà il problema della sindacabilità dei diritti culturali in ambito europeo.

Verona, 9 novembre 2005

---

popoli indigeni e "tribali", tra i quali quello all'identità culturale e rivolge agli Stati sottoscrittori degli obblighi di ampia portata (cfr. <http://www.gfbv.it/3dossier/diritto/ilo169-conv-it.html>).

<sup>38</sup> Sui recenti sviluppi in tema di minoranze si veda *ex multis* F. PALERMO, J. WOELK, *From Minority Protection to a Law of Diversity? Reflections on the Evolution of Minority Rights*, in *European Yearbook of Minority Issues*, Vol. 3, 2003/2004, Nijhoff, Leiden/Boston 2005, pp. 5-13.

<sup>39</sup> Si è dunque trasfuso sul piano normativo vincolante (e non più solo a livello di proclama) il positivo giudizio di valore. La sostanziale fusione di orizzonti normativi, per usare l'espressione di Taylor (C. TAYLOR, J. HABERMAS, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 2003, p. 60), pare essere da un lato il presupposto d'altro lato la conseguenza medesima della Convenzione UNESCO.

<sup>40</sup> D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia: una relazione dalle molteplici facce*, in D. ARCHIBUGI, D. BEETHAM, *Diritti umani e democrazia cosmopolitica*, Feltrinelli Editore, Milano, 1998, p. 61.